

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 611/2011 DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2011
che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e conformemente alla decisione di esecuzione 2011/367/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽²⁾, altre

persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone e le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.

⁽¹⁾ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.

